

**REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE
IN FORMA ITINERANTE**

*(approvato con delibera del consiglio Comunale n. 133 del 28.07.2008, in vigore dal 13.08.2008)
Sono state barrate le parti non più applicabili per intervenute modifiche o abrogazioni di norme nazionali o regionali*

Art. 1

Commercio itinerante: soggetti abilitati e relativi titoli

1. Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 114/98, nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante su aree pubbliche:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna;
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
 - ~~e) i produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita al dettaglio dei propri prodotti ai sensi della legge 9/2/1963 n. 59 e successive modificazioni, in base ad apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede l'azienda agricola o previa presentazione allo stesso comune almeno 30 giorni prima di apposita dichiarazione d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90. I produttori agricoli per i quali sia stata dichiarata la decadenza dai diritti previsti dalla L.59/1963, non risultano abilitati all'esercizio della vendita in forma itinerante nel comune di Mirandola;~~
 - d) gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda ai sensi del D.lgs 228/2001 e successive modificazioni, previa presentazione ~~almeno 30 giorni prima~~ della comunicazione prevista dall'art. 4 dello stesso D.lgs 228/2001 al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

2. Ai sensi dell'art.3 co.4 della L.R. n.12/99 i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, ~~i produttori agricoli~~ e gli imprenditori agricoli possono essere autorizzati dal Dirigente competente a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, nei tempi e con le modalità e le limitazioni merceologiche indicati nell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Art. 2

Zone vietate al commercio itinerante

1. Ai sensi dell'art.28 co.16 del D.lgs 114/1998, per motivi di viabilità, di sicurezza, in ragione del consistente traffico veicolare e di carattere igienico sanitario, l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel Centro Storico e nelle vie di seguito indicate, nonché in tutte le loro intersezioni per un raggio di mt. 200:
 - Via Statale Sud (S.S.12)
 - Viale Circonvallazione
 - Viale 5 Martiri
 - Via Statale Nord (S.S.12)
 - Via Nazioni Unite
 - Via Europa
 - Via 2 Giugno
 - Via dell'Industria
 - Via Mazzone (S.P.n.8)
 - Via Libertà
 - Via Barozzi
 - Via Dorando Pietri

Via Spagnola
Via Bruino
Via Curiel
Via Maestri del Lavoro
Viale Gramsci
Via per Concordia (S.P.n. 8)
Via Agnini
Via Toti
Via Tagliate
Via Carso
Via Montenegro
Via S. Martino Carano
Via Mameli
Via Posta
Via Smerieri Lino
Via Antonio Fogazzaro
Via Dante Alighieri
Via Papa Giovanni XXIII
Viale Italia.

2. E' vietata l'attività di vendita in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a mt.500.
3. Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita in forma itinerante non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
Salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita in forma itinerante nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano.
4. L'eventuale individuazione di ulteriori vie in cui si ritenga di vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è demandato ad apposito atto della Giunta Comunale.
Presso il Servizio Interventi Economici del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse l'elenco aggiornato delle aree e delle vie in cui è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
5. Nella restante porzione di territorio comunale, ove è consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, soltanto nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e delle vigenti disposizioni in materia di occupazione del suolo pubblico e di circolazione stradale, alle quali è fatto integrale rinvio.

Art. 3

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto divieto:
 - a) di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo: l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
 - b) di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore: è consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo;

- c) utilizzare, nell'arco della stessa giornata, lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite, pur nel rispetto delle disposizioni di cui alla precedente lett. b).
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lett.b) del comma precedente, si definisce:
- a) con l'espressione "stesso luogo", quello che dista meno di 100 ml. dal precedente punto di sosta, da calcolarsi secondo il percorso veicolare più breve;
 - b) con l'espressione "tempo strettamente necessario a servire il consumatore", quello necessario per rispondere alle richieste d'acquisto del cliente.¹
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante su aree diverse da quelle da considerarsi pubbliche ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 114 del 1998 ricade, a tutti gli effetti, nell'ambito di applicazione delle disposizioni dello stesso D.lgs 114/1998 che regolano la vendita al dettaglio su aree private in sede fissa.
4. I commercianti su aree pubbliche che esercitano il commercio itinerante hanno l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (*art.5 co.1 L.R.12/99*).
- ~~I produttori agricoli che esercitano nel territorio del comune di Mirandola l'attività di vendita itinerante ai sensi della L.59/1963 hanno l'obbligo di esibire in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, la relativa autorizzazione o la relativa dichiarazione d'inizio dell'attività di vendita presentata al comune di residenza nei termini previsti per la sua validità.~~
- Gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che esercitano nel territorio del comune di Mirandola l'attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda ai sensi del D.lgs 228/2001 e successive modificazioni hanno l'obbligo di esibire in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, la comunicazione prevista dall'art. 4 dello stesso D.lgs 228/2001, presentata al comune di residenza nei termini previsti per la sua validità.
5. L'operatore ha l'obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta.
6. L'operatore commerciale assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque la richieda e ne corrisponda il prezzo.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
8. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
9. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura e tracciabilità delle merci.

¹ *La risoluzione della Regione Emilia Romagna prot. 06/16115 del 23.08.2006 ha precisato:*

Per quanto riguarda la locuzione "tempo strettamente necessario a servire il consumatore" si ritiene che essa vada interpretata in senso letterale, secondo i criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi, ossia nel senso che il commerciante che svolge la propria attività in forma itinerante può sostare su un'area pubblica solo per il tempo occorrente a servire i propri clienti, escludendo invece le fasi preventive di preparazione dei prodotti in assenza di clienti. Diversamente chi commercia in forma itinerante sarebbe autorizzato a sostare su un'area pubblica per periodi pressoché indeterminati, venendo così a mancare, di fatto, qualsiasi distinzione tra commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio.

10. Gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita itinerante ai sensi del D.lgs 228/2001 ~~ed i produttori agricoli che la esercitano ai sensi della L.59/1963~~ devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita, anche per unità di misura, dei prodotti esposti, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
11. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
12. E' vietato l'uso di generatori di corrente.

Art. 4 **Orari**

- ~~1. L'attività di vendita in forma itinerante su aree pubbliche è soggetta al rispetto degli orari previsti dall'art.11 co.2 del D.lgs 114/1998² qualora l'orario di vendita non sia specificamente indicato nell'autorizzazione o appositamente stabilito con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, co. 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368.~~

Art. 5 **Norme igienico sanitarie** (art. 28 co. 8 D.lgs. 114/98)

1. Sotto l'aspetto igienico sanitario, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve svolgersi in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004 e nel rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 "*Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche*".
2. E' vietata la vendita di latte, carne o pesce o di prodotti per la cui conservazione sia necessario utilizzare forniture di corrente o generatori.

Art. 6 **Sanzioni**

1. Oltre ai casi previsti dall'art.29 co.1 del D.lgs 114/1998, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature ai sensi dell'art.56 co.2 della L.R.6/2004:
 - I. in caso di persistente violazione delle limitazioni imposte, ai sensi dell'art.28 co.16 del D.lgs 114/1998, dall'art.2 e dall'art.3 del presente regolamento;
 - II. nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico;
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto I del precedente co.1, si definisce:

² L'art. 11 co.2 D.lgs 114/1998 prevede: "Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere."

- a. con l'espressione "*persistente violazione*" l'aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della relativa sanzione pecuniaria;
 - b. con l'espressione "*attrezzature di vendita*" tutte le strumentazioni utilizzate per la vendita anche in violazione al presente regolamento, (banchi, bilance, espositori, misuratori fiscali, generatori di corrente ecc.), con la sola esclusione dei veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita.
3. Con il provvedimento di confisca vengono adottate le disposizioni sulla destinazione della merce sequestrata consistenti normalmente nella distruzione dei prodotti confiscati, sia alimentari che non alimentari secondo quanto disposto dalla L.R.6/04 e del relativo regolamento di esecuzione Reg R.E-R 20/04.
4. In deroga a tale previsione il Dirigente competente può disporre :
- a) l'acquisizione al patrimonio del comune di Mirandola dei prodotti non alimentari;
 - b) la devoluzione in beneficenza, previa acquisizione del parere igienico – sanitario dal Servizio Igiene degli alimenti dell'Azienda AUSL, a strutture appartenenti al Comune di Mirandola o ad Enti ed associazioni senza fini di lucro regolarmente iscritti all'albo delle libere forme associative del Comune dei prodotti alimentari non deperibili e per i quali non si sia attivata la speciale procedura di cui all'art.2, comma 2, del citato Reg R.E-R 20/04. In tal caso, l'atto con cui viene disposta la devoluzione individua le modalità più idonee, economiche ed efficienti per la consegna della merce all'ente/associazione individuata.
5. Il produttore agricolo o la persona giuridica non iscritti al registro imprese della CCIAA che, ~~nell'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante ai sensi della L.59/1963,~~ pongano in vendita nel territorio del comune di Mirandola ~~prodotti non ottenuti direttamente dall'impresa agricola gestita o dai fondi degli agricoltori associati,~~ sono soggetti alla sanzione pecuniaria prevista dall'art.29 co.1 del D.lgs 114/1998 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione.³ ed al sequestro delle attrezzature e della merce secondo quanto previsto dal presente articolo.
6. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro:
- a) esercitare l'attività di vendita in forma itinerante nelle aree vietate dall'art.2 del presente regolamento;
 - b) di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo (art.3 co.1 lett.a);
 - c) di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore (art.3 co.1 lett.b);
 - d) utilizzare, nell'arco della stessa giornata, lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite (art.3 co.1 lett.c)
 - e) l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita (art.3 co. 7)
 - f) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.3 co.8);

³ L'art.29 co.1 del D.lgs 114/1998 prevede: "Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce."

g) vendere latte, carne o pesce o prodotti per la cui conservazione sia necessario utilizzare forniture di corrente o generatori (art.5 comma 2)

~~7. Le seguenti violazioni sono punite con le sanzioni previste dall'art. 22 co. 3 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro:~~

~~a) non rispettare gli orari per l'esercizio dell'attività di vendita previsti dall'art.11 co.2 del D.lgs 114/1998 qualora l'orario di vendita non sia specificamente indicato nell'autorizzazione o appositamente stabilito con ordinanza del Sindaco (art.4);~~

8. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse nell'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 euro a 450,00 euro:

a) vendere prodotti non appartenenti alle merceologie indicate nell'autorizzazione all'occupazione di suolo nel caso concessione di deroga al commercio itinerante di cui al precedente art. 1 co.2;

b) non esibire l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza quando l'attività di vendita itinerante è esercitata ai sensi del D.lgs 114/1998 (art.3 co.4);

~~e) non esibire l'autorizzazione amministrativa per l'attività di vendita esercitata dai produttori agricoli ai sensi della L.59/1963 in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, quando l'attività di vendita itinerante è esercitata da produttori agricoli non iscritti al registro imprese della CCIAA (art.3 co.4);~~

d) non esibire la comunicazione prevista dall'art. 4 dello stesso D.lgs 228/2001, efficace ai sensi di legge in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza quando l'attività di vendita itinerante è svolta da imprenditori agricoli iscritti ai sensi del D.lgs 228/2001 e successive modificazioni(art.3 co.4);

e) non lasciare pulito il posteggio occupato e non effettuare la raccolta differenziata (art.3 co.5);

f) utilizzare generatori di corrente (art.3 co.12),

g) non indicare in modo chiaro e ben leggibile i prezzi di vendita al pubblico, anche per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, da parte degli imprenditori agricoli e dei produttori agricoli (art. 3 co. 10).

9. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.

10. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

11. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 del presente Regolamento possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.